



*Il Presidente di Sezione*  
*Segretario Generale della Giustizia Amministrativa*

Ai Signori Dirigenti  
della Giustizia Amministrativa  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Verifiche delle Segreterie sul contributo unificato dovuto.

L'art. 14 del D.P.R. n. 115 del 2002 recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia* dispone che il contributo unificato è versato, all'atto del deposito del ricorso introduttivo dal ricorrente ed il relativo onere, ai sensi dell'art. 13, comma 6 *bis* 1, del citato Testo Unico, ricade sulla parte soccombente, anche se non costituita in giudizio; la soccombenza, come indicato nella predetta disposizione, si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

L'attività di accertamento del *quantum* dovuto ed il controllo sull'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria sono demandati alle Segreterie degli Uffici giudiziari, ai sensi degli artt. 15, 16 e 248 del predetto D.P.R. n. 115 del 2002.

In particolare, ai sensi dell'art. 15 del medesimo Testo Unico "*Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. 2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa*".

Peraltro, come si può evincere anche dal Decreto Presidenziale della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 264 del 13 marzo 2023, può accadere che la parte ricorrente o appellante, nell'introdurre il giudizio, renda una dichiarazione, in ordine alla materia, al valore della causa, ovvero al rito processuale da applicare, diversa da quanto è invece accertato dall'Ufficio.

Al riguardo, come già precisato nella circolare prot. n. 20567 del 18 giugno 2021, avente ad oggetto gli *“effetti delle statuizioni del Giudice amministrativo sull’attività degli Uffici in tema di contributo unificato”*, si conferma che ogni valutazione in ordine all’ *an* e al *quantum* della pretesa impositiva è e resta riservata in via esclusiva, in sede amministrativa, all’Ufficio impositore e, nell’eventuale sede giurisdizionale, al Giudice tributario.

Di conseguenza, le Segreterie procedono a registrare a sistema il ricorso - previa eventuale consultazione con il Presidente della Sezione competente, ove l’accertamento compiuto dia luogo ad un esito diverso da quello dichiarato dalla parte - indicando la materia, il valore, e il rito processuale accertato. Le medesime Segreterie, inoltre, sono tenute a quantificare ed esigere il contributo unificato nella misura eventualmente maggiore, dovuta in ragione dell’identificazione del corretto rito ovvero dell’individuazione della materia o del valore della causa, diversa da quella indicata dalla parte nel ricorso e nella nota di iscrizione a ruolo.

In tal caso, le Segreterie procedono all’invio dei relativi inviti al pagamento, ai sensi degli artt. 16 e 248 del più volte citato D.P.R. n. 115/2002.

Michele Corradino